



CAD IT S.p.A.

Sede in Verona, Via Torricelli 44/a

Capitale sociale di Euro 4.669.000,00 i.v.

Partita IVA, Codice Fiscale ed Iscrizione presso il Registro delle Imprese
di Verona n. 01992770238

* * *

**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sulle proposte di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria
convocata presso la sede legale della Società in Verona, via Torricelli 44/a, in prima
convocazione il giorno 27 aprile 2011 alle ore 09.30 ed, occorrendo, in seconda
convocazione, il giorno 28 aprile 2011 stessi luogo ed ora**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di CAD IT, con avviso pubblicato in data 26 marzo 2011 sul quotidiano *Finanza&MercatiSette* e sul sito internet della Società, Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale della Società in Verona, via Torricelli 44/a, in prima convocazione il giorno 27 aprile 2011 alle ore 09.30 ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2011 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010; delibere inerenti e conseguenti;
2. nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile;
3. Regolamento Assembleare: proposta di modifica degli articoli 2, 4, 8, 14, 17 e 19; delibere inerenti e conseguenti;

PARTE STRAORDINARIA

1. Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli 7 (Convocazione dell'assemblea), 11 (Deleghe di voto) e 24 (Collegio sindacale) ed introduzione dei nuovi articoli 26 (Revisione legale) e 31 (Operazioni con parti correlate); rinumerazione e titolazione di tutti gli articoli statutari e approvazione del nuovo testo di statuto; delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di CAD IT, riunitosi in data 11 marzo 2011, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2010 e Vi ha convocati in Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio stesso.

I bilanci di esercizio e consolidato, nonché le relative relazioni sulla gestione e gli altri documenti richiesti dalla normativa vigente, depositati nei termini presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sono disponibili anche sul sito internet www.cadit.it, sezione Investor Relations.

Il bilancio della Vostra Società, al 31 dicembre 2010, evidenzia una perdita d'esercizio di euro 380.089. Il Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto del risultato conseguito e dato atto dell'esistenza di riserve costituite con utili di esercizi precedenti non ripartiti ed accantonati al conto "riserva disponibile utili indivisi" che ammonta alla data di chiusura dell'esercizio ad euro 11.042.737, propone di utilizzare parte di detta riserva per l'integrale copertura della perdita dell'esercizio corrente e quindi adottare il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti, udite le comunicazioni del Consiglio di Amministrazione, preso atto della relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'art. 153 del D.Lgs. 58/1998 e della relazione della Società di Revisione relativa al bilancio chiuso al 31.12.2010

delibera:

- 1. di approvare la relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione;*
- 2. di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, che evidenzia una perdita d'esercizio di euro 380.089, nel suo insieme e nelle singole appostazioni;*
- 3. di provvedere alla copertura della perdita dell'esercizio 2010 mediante utilizzo di corrispondente importo della riserva disponibile utili indivisi, che verrà così a ridursi all'importo di euro 10.662.648."*

2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Signori Azionisti,

siete invitati a deliberare in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dimissionario Matthias Sohler, cessato dalla carica in data 10 marzo 2011.

Al riguardo si ricorda che, con deliberazione assunta in data 11 marzo 2011, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ha provveduto alla cooptazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, del signor Jörg Karsten Brand, accertando in capo allo stesso la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'amministratore cooptato, come previsto dall'art. 2386, comma 2, del codice civile, scade dalla carica con l'odierna Assemblea.

L'Assemblea è, pertanto, chiamata a nominare un amministratore al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione sino al raggiungimento del numero di otto Amministratori, come determinato dall'Assemblea del 29 aprile 2009.

Il consigliere di amministrazione eletto resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'odierna Assemblea la proposta di confermare nella carica l'amministratore cooptato.

Il curriculum vitae e le dichiarazioni rilasciate dal signor Jörg Karsten Brand (relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente) sono disponibili presso la sede della Società e sul sito internet all'indirizzo www.cadit.it.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea di CAD IT S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e preso atto della cessazione dell'amministratore Matthias Sobler nonché di quanto disposto dallo statuto sociale e dall'articolo 2386 del codice civile, al fine di reintegrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di otto amministratori, così come determinato dall'Assemblea del 29 aprile 2009

delibera:

di nominare alla carica di amministratore della Società il Signor:

- *Jörg Karsten Brand, nato a Saarbrueken il 23 maggio 1969, il quale resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per l'intero consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2011.”*

3. Regolamento Assembleare: proposta di modifica degli articoli 2, 4, 8, 14, 17 e 19; delibere inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all'aggiornamento del Regolamento Assembleare per consentirne l'adeguamento alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 27/2010.

Si evidenzia, *in primis*, che il D. Lgs. n. 27/2010 è stato emanato al fine di recepire nell'ordinamento italiano i principi dettati dalla Direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 (c.d. *Shareholders' rights directive*), volti ad agevolare la partecipazione alle assemblee da parte degli azionisti di società quotate.

In particolare, il D. Lgs. n. 27/2010 ha apportato rilevanti modifiche – sia al codice civile che al D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito “TUF”) – su una serie di materie concernenti il funzionamento delle assemblee di società con azioni quotate.

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 27/2010, è opportuno effettuare alcuni interventi di adeguamento sia (i) sullo statuto della Società (appositamente descritti nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'unico argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria), sia (ii) sul Regolamento Assembleare della Società, la cui attuale versione è stata approvata dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2008.

Competente a deliberare in ordine alla modifica del Regolamento Assembleare è, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1 n. 6) del codice civile e dell'articolo 13 dello statuto sociale, l'Assemblea Ordinaria della Società.

Le modifiche del Regolamento Assembleare della Società, di cui si propone l'adozione, sono riconducibili alla nuova disciplina di cui:

- all'articolo 2370 del codice civile (come modificato dall'articolo 1, paragrafo 5 del D. Lgs. n. 27/2010) ai sensi del quale *“possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto”*.

In base a tale norma, si ritiene opportuno modificare l'**articolo 2** del Regolamento;

- all'articolo 127-ter del TUF (introdotto dall'articolo 3, paragrafo 10 del D. Lgs. n. 27/2010), che prevede che: (i) *i soci possano porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea;* (ii) *alle domande pervenute prima dell'Assemblea sia data risposta al più tardi durante la medesima Assemblea;* (iii) *la società possa fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto;* (iv) *non sia dovuta una risposta quando le informazioni*

richieste siano già disponibili in formato “domanda e risposta” in apposita sezione del sito internet della società.

In base a tale norma, si ritiene opportuno modificare gli **articoli 17 e 19** del Regolamento Assembleare.

Oltre alle modifiche derivanti dalle novità normative introdotte dal citato D. Lgs. n. 27/2010, si ritiene opportuno cogliere l'occasione per variare ulteriori disposizioni del Regolamento Assembleare stesso (**articoli 4, 8 e 14**), al fine di renderne il testo allineato a quello dello statuto.

Viene, pertanto, sottoposto all'Assemblea il nuovo testo proposto di Regolamento per la discussione e deliberazione.

Al fine di agevolarne il raffronto, si riporta, qui di seguito, il confronto, articolo per articolo, del testo vigente e di quello proposto in modifica.

La documentazione relativa alla proposta sarà depositata e messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la sede sociale e Borsa Italiana e sarà, altresì, disponibile sul sito internet www.cadit.it.

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE CAD
IT S.p.A.**

(Approvato dall'Assemblea Ordinaria del
29.04.2008)

**CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI
PRELIMINARI**

Art. 1) (...invariato...)

Art. 2) Il Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2008, è a disposizione degli azionisti presso la sede della Società e presso i luoghi i cui si svolgono le adunanze assembleari.

**CAPO SECONDO – DELLA
COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Art. 3) (...invariato...)

Art. 4) Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "Invitati"), purché preventivamente invitati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Assistono inoltre all'assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento.

Di regola, il Presidente del consiglio di amministrazione ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio e delle relazioni semestrali e trimestrali nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento, il Presidente dell'assemblea (come individuato all'articolo 8 del Regolamento - di seguito, il "Presidente") dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE CAD
IT S.p.A.**

(Approvato dall'Assemblea Ordinaria del
27.04.2011)

**CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI
PRELIMINARI**

Art. 1) (...invariato...)

Art. 2) Il Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2011, è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati ad intervenire in assemblea presso la sede della Società e presso i luoghi i cui si svolgono le adunanze assembleari.

**CAPO SECONDO – DELLA
COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Art. 3) (...invariato...)

Art. 4) Allo svolgimento dei lavori possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e altre persone (di seguito gli "Invitati"), purché preventivamente invitati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Assistono inoltre all'assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento.

Di regola, il Presidente del consiglio di amministrazione ammette la presenza, in qualità di Invitati, di esperti ed analisti finanziari, di rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio e della relazione semestrale nonché di giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito. I relativi accrediti devono pervenire presso la sede sociale prima dell'apertura dei lavori assembleari.

A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento, il Presidente dell'assemblea (come individuato all'articolo 8 del Regolamento - di seguito, il "Presidente") dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro

<p>qualifiche.</p> <p>Art. 5) (...invariato...) Art. 6) (...invariato...) Art. 7) (...invariato...)</p> <p>Art. 8) All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, a norma di statuto, il vice presidente più anziano d'età, se nominato; in mancanza, l'amministratore delegato più anziano d'età, se nominato. Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.</p> <p>CAPO TERZO- DELLA DISCUSSIONE</p> <p>Art. 14) Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano. Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento intervenute loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, vengono riassunte nel verbale, a norma dell'articolo 2375 c.c..</p> <p>Art. 16 (...invariato...)</p> <p>Art. 17) Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, secondo quanto disposto dal Presidente.</p> <p>Art. 18 (...invariato...)</p>	<p>qualifiche.</p> <p>Art. 5) (...invariato...) Art. 6) (...invariato...) Art. 7) (...invariato...)</p> <p>Art. 8) All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, a norma di statuto, il vice presidente più anziano d'età, se nominato; in mancanza, da altra persona eletta dall'assemblea stessa. Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.</p> <p>CAPO TERZO- DELLA DISCUSSIONE</p> <p>Art. 14) Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri amministratori ed i sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano. Su preventiva richiesta dei Legittimati all'Intervento, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno vengono riassunte nel verbale, a norma dell'articolo 2375 c.c..</p> <p>Art. 16 (...invariato...)</p> <p>Art. 17) Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, tenendo conto di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, secondo quanto disposto dal Presidente.</p> <p>Art. 18 (...invariato...)</p> <p>Art. 19) Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno nonché di eventuali domande</p>
---	--

<p>Art. 19) Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) del successivo articolo 20.</p> <p>Art. 20) (...invariato...) Art. 21) (...invariato...) Art. 22) (...invariato...)</p> <p>CAPO IV – DELLA VOTAZIONE</p> <p>Art. 23) (...invariato...) Art. 24) (...invariato...) Art. 25) (...invariato...) Art. 26) (...invariato...) Art. 27) (...invariato...) Art. 28) (...invariato...) Art. 29) (...invariato...)</p> <p>CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Art. 30) (...invariato...)</p>	<p>formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun Legittimato all'Intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il Legittimato all'Intervento a concludere nei cinque minuti successivi. Successivamente, ove l'intervento non sia ancora terminato, il Presidente provvede ai sensi del secondo comma, lett. a) del successivo articolo 20.</p> <p>Art. 20) (...invariato...) Art. 21) (...invariato...) Art. 22) (...invariato...)</p> <p>CAPO IV – DELLA VOTAZIONE</p> <p>Art. 23) (...invariato...) Art. 24) (...invariato...) Art. 25) (...invariato...) Art. 26) (...invariato...) Art. 27) (...invariato...) Art. 28) (...invariato...) Art. 29) (...invariato...)</p> <p>CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI</p> <p>Art. 30) (...invariato...)</p>
---	---

PARTE STRAORDINARIA

1. Statuto sociale: proposta di modifica degli articoli 7 (Convocazione dell'assemblea), 11 (Deleghe di voto) e 24 (Collegio sindacale) ed introduzione dei nuovi articoli 26 (Revisione legale) e 31 (Operazioni con parti correlate); rinumerazione e titolazione di tutti gli articoli statutari e approvazione del nuovo testo di statuto; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di CAD IT Vi ha convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alle proposte di modifica ed inserimento di alcuni articoli dello statuto sociale in relazione:

- al D. Lgs. n. 27/2010, di recepimento della Direttiva 2007/37/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
- al D. Lgs. n. 39/2010, di recepimento della Direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati;
- alla Delibera Consob n. 17221/2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come modificata dalla Delibera Consob n. 17389/2010.

Nello specifico, le proposte di modifica riguardano i seguenti articoli:

- **articolo 7** (Convocazione dell'Assemblea);
- **articolo 11** (Deleghe di voto);
- **articolo 24** (Collegio Sindacale).

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, di introdurre gli articoli di seguito indicati:

- nuovo **articolo 26**, titolato "Revisione legale";
- nuovo **articolo 31**, titolato "Operazioni con parti correlate".

1. MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Il **D. Lgs. n. 27/2010** recepisce la Direttiva Comunitaria n. 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti delle società quotate.

Tale decreto modifica gli articoli 2366-2373 del codice civile ed incide profondamente sulla normativa di cui al D. Lgs. n. 58/1998 (di seguito "TUF"), introducendo importanti novità per le società quotate, soprattutto per quanto concerne lo svolgimento delle attività assembleari.

In particolare, la nuova disciplina comporta alcune modifiche statutarie di natura obbligatoria, funzionali all'adeguamento degli statuti sociali alla nuova normativa, ed altre modifiche di natura facoltativa, rimesse alla discrezionale valutazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù della competenza ad esso attribuita dall'articolo 19 dello statuto ai sensi dell'articolo 2365 comma 2 del codice civile, ha già provveduto in data 12/11/2010 alle modifiche obbligatorie di mero adeguamento normativo.

Si intende, pertanto, sottoporre all'Assemblea l'opportunità di adottare alcune ulteriori modifiche, per le quali la nuova normativa attribuisce alla Società una facoltà di scelta.

Inoltre, il **D. Lgs. n. 39/2010** ha introdotto una nuova disciplina in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati, abrogando alcuni testi di legge e coordinando le disposizioni già contenute nel codice civile, nel TUF, nel Testo Unico Bancario e nel Codice delle Assicurazioni Private.

Il decreto suddetto introduce disposizioni speciali per la revisione legale degli enti di interesse pubblico, ivi comprese le società quotate.

Le società per azioni che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato possono attribuire l'incarico di revisione al collegio sindacale; le società per azioni tenute alla redazione del bilancio consolidato devono, invece, nominare un revisore esterno.

Al fine di adeguare lo statuto alla nuova normativa, si propone di introdurre un articolo dedicato alla revisione legale, come di seguito indicato.

Infine, la **Delibera Consob n. 17221/2010** recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come modificata dalla **Delibera Consob n. 17389/2010**, prevede che lo statuto sociale possa contenere alcune deroghe a determinate disposizioni procedurali in tema di operazioni con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione ha identificato quali delle suddette facoltà statutarie proporre all'Assemblea, così come indicato di seguito nella presente Relazione.

In riferimento a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea le seguenti modifiche.

Convocazione unica dell'Assemblea (articolo 2369 del codice civile)

Il D. Lgs. n. 27/2010 ha modificato l'articolo 2369 del codice civile, stabilendo che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possa escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino:

- (i) per l'assemblea ordinaria, le maggioranze previste dalla normative vigente per la seconda convocazione;
- (ii) per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dalla normativa vigente per le convocazioni successive alla seconda.

In relazione alla citata disposizione si propone di modificare l'**articolo 7** dello statuto, prevedendo che le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si tengano a seguito di un'unica o di più convocazioni.

Tale modifica comporta, di conseguenza, che in tutti i riferimenti dello statuto all'Assemblea in prima convocazione, debba essere aggiunto anche il caso dell'unica convocazione (**articolo 24**).

Rappresentante degli azionisti designato dalla società (articolo 135-undecies del TUF)

L'articolo 135-undecies del TUF, introdotto dal D. Lgs. n. 27/2010, stabilisce che le società con azioni quotate designino per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa stessa.

Detta disciplina si applica a meno che lo statuto non disponga diversamente.

Si propone, pertanto, di modificare l'**articolo 11** dello statuto, escludendo la designazione di un soggetto a cui i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte e/o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Revisione legale

La Società, in recepimento del D. Lgs. n. 39/2010, intende introdurre una nuova sezione, rubricata "Revisione legale" (con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto vigente), contenente un nuovo **articolo 26**, che espliciti che il controllo legale è esercitato da una società di revisione in conformità alla normativa applicabile.

Operazioni con parti correlate

L'articolo 4 della Delibera Consob n. 17221/2010 in tema di operazioni con parti correlate, così come modificata dalla Delibera Consob n. 17389/2010, prevede che i Consigli di Amministrazione, nel definire le procedure per operazioni con parti correlate *(i) identifichino quali regole richiedano modifiche dello statuto e (ii) approvino le delibere inerenti le proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'assemblea con le stesse modalità con cui devono essere approvate le procedure per operazioni con parti correlate (previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti).*

Gli articoli 11 comma 5 e 13 comma 6 della Delibera n. 17221/2010 prevedono che le procedure adottate dalle società possano escludere dall'applicazione della Delibera stessa, salvi comunque gli obblighi informativi applicabili, alcune tipologie di operazioni, tra cui le **operazioni urgenti**.

Per l'esclusione delle operazioni urgenti, la Delibera medesima stabilisce *(i) la necessità di una conforme previsione statutaria e (ii) una serie di condizioni, parzialmente diversificate a seconda che si tratti di operazioni la cui approvazione sia di competenza assembleare o di competenza consiliare.*

In relazione alle citate disposizioni della Delibera in esame, si propone di adottare le modifiche statutarie che consentano alle Procedure per Operazioni con Parti Correlate, adottata dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010,

di includere la suddetta deroga, inserendo nello statuto una nuova sezione, rubricata “**Operazioni con parti correlate**”, contenente l'**articolo 31**, che preveda che la Società approvi le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa e che consenta alle procedure di escludere dal loro ambito applicativo le operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

In relazione all'iter seguito per l'approvazione della proposta di deliberazione assembleare inerente le suddette modifiche statutarie in materia di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto le proposte di modifiche da apportare allo statuto, previo parere favorevole del Comitato appositamente costituito, composto dagli amministratori non correlati e non esecutivi, esclusivamente indipendenti, Francesco Rossi e Lamberto Lambertini.

Le proposte di modifica dello statuto, precedentemente illustrate, comportano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, la necessità di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'ulteriore rettifica allo statuto, di carattere eminentemente formale, consistente nella rinumerazione degli articoli dal **26** in poi, in conseguenza dell'introduzione dei nuovi **articoli 26 e 31**, nonché nella titolazione di tutti gli articoli, al fine di consentire una più facile lettura del testo statutario stesso.

Tutto ciò premesso,
siete invitati, Signori Azionisti, a:

- approvare le modifiche degli articoli 7 (Convocazione dell'assemblea), 11 (Deleghe di voto) e 24 (Collegio sindacale) ed introduzione dei nuovi articoli 26 (Revisione legale) e 31 (Operazioni con parti correlate) per adeguamento alle novità normative introdotte dal D. Lgs. n. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti, dal D. Lgs. n. 39/2010 in tema di revisione legale dei conti annuali e consolidati e dalla Delibera Consob n. 17221/2010 in tema di operazioni con parti correlate, così come modificata dalla Delibera Consob n. 17389/2010 nonché la rinumerazione e titolazione di tutti gli articoli statutarie secondo il testo di seguito proposto, trascritto appresso a quello vigente.

<p style="text-align: center;">STATUTO CAD IT S.p.A. (Approvato dal C.d.A del 12.11.2010)</p> <p>Denominazione - Sede - Durata - Scopo</p> <p>Art. 1) (...invariato...)</p> <p>Art. 2) (...invariato...)</p> <p>Art. 3) (...invariato...)</p> <p>Art. 4) (...invariato...)</p> <p>Capitale</p> <p>Art. 5) (...invariato...)</p> <p>Assemblee</p> <p>Art. 6) (...invariato...)</p> <p>Art. 7) L'assemblea è convocata a cura del consiglio di amministrazione, ovvero anche dal collegio sindacale nelle ipotesi di legge entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea su richiesta degli azionisti nei casi previsti dalla normativa vigente. L'assemblea è convocata, altresì, dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero dal collegio sindacale o da almeno 2 (due) membri dello stesso. L'assemblea può essere convocata, nello Stato, anche fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla</p>	<p style="text-align: center;">STATUTO CAD IT S.p.A. (Approvato dal C.d.A del 11.03.2011)</p> <p>Denominazione - Sede - Durata - Scopo</p> <p>Art. 1) Denominazione (...invariato...)</p> <p>Art. 2) Sede (...invariato...)</p> <p>Art. 3) Durata (...invariato...)</p> <p>Art. 4) Oggetto sociale (...invariato...)</p> <p>Capitale</p> <p>Art. 5) Capitale sociale (...invariato...)</p> <p>Assemblee</p> <p>Art. 6) Costituzione dell'assemblea (...invariato...)</p> <p>Art. 7) Convocazione dell'assemblea L'assemblea è convocata a cura del consiglio di amministrazione, ovvero anche dal collegio sindacale nelle ipotesi di legge entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea su richiesta degli azionisti nei casi previsti dalla normativa vigente. L'assemblea è convocata, altresì, dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, del codice civile ovvero dal collegio sindacale o da almeno 2 (due) membri dello stesso. L'assemblea può essere convocata, nello Stato, anche fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla</p>
---	---

chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria, che in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle normative vigenti, avviso da pubblicarsi sul sito internet della società nonché con le modalità previste dalle normative vigenti. Con lo stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora delle convocazioni successive alla prima. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

Art. 8)

(...invariato...)

Art. 9)

(...invariato...)

Art. 10)

(...invariato...)

Art. 11)

Ogni avente diritto all'intervento può farsi rappresentare ai sensi di legge con delega scritta ovvero conferita in via elettronica. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, in conformità a quanto stabilito nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società.

Spetta comunque al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria, che in via straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle normative vigenti, avviso da pubblicarsi sul sito internet della società nonché con le modalità previste dalle normative vigenti.

Con lo stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora delle eventuali convocazioni successive alla prima. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee straordinarie successive alla seconda.

Art. 8) Integrazione dell'ordine del giorno e domande degli Azionisti

(...invariato...)

Art. 9) Diritto di voto

(...invariato...)

Art. 10) Diritto di intervento

(...invariato...)

Art. 11) Deleghe di voto

Ogni avente diritto all'intervento può farsi rappresentare ai sensi di legge con delega scritta ovvero conferita in via elettronica. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, in conformità a quanto stabilito nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della società.

Spetta comunque al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

	È esclusa la designazione di un rappresentante comune degli azionisti.
Art. 12) (...invariato...)	Art. 12) Presidenza e svolgimento dell'assemblea (...invariato...)
Art 13) (...invariato...)	Art 13 Regolamento assembleare (...invariato...)
Art. 14) (...invariato...)	Art. 14) Verbalizzazione (...invariato...)
Amministrazione	Amministrazione
Art. 15) (...invariato...)	Art. 15) Composizione del Consiglio di Amministrazione (...invariato...)
Art. 16) (...invariato...)	Art. 16) Requisiti per la carica di amministratore (...invariato...)
Art. 17) (...invariato...)	Art. 17) Nomina degli amministratori (...invariato...)
Art. 18) (...invariato...)	Art. 18) Durata della carica di amministratore (...invariato...)
Art. 19) (...invariato...)	Art. 19) Poteri del Consiglio di Amministrazione (...invariato...)
Art. 20) (...invariato...)	Art. 20) Cariche sociali e deleghe di poteri (...invariato...)
Art. 21) (...invariato...)	Art. 21) Riunioni del Consiglio di Amministrazione (...invariato...)
Art. 22) (...invariato...)	Art. 22) Rappresentanza sociale (...invariato...)
Art. 23) (...invariato...)	Art. 23) Compensi (...invariato...)
Collegio sindacale	Collegio sindacale
Art. 24)	Art. 24) Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa quantità massima eventualmente prevista per legge o regolamento. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di sindaco in altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la società, la società controllante e le società dalle stesse controllate), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Restano salvi i diversi limiti al cumulo di cariche eventualmente stabiliti per legge, che in tal caso verranno assunti nella misura minima.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle normative vigenti, senza indugio e almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea a cura della società.

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la diversa quantità massima eventualmente prevista per legge o regolamento. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di sindaco in altre cinque società quotate (in tale limite non si considerano la società, la società controllante e le società dalle stesse controllate), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Restano salvi i diversi limiti al cumulo di cariche eventualmente stabiliti per legge, che in tal caso verranno assunti nella misura minima.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina in prima od unica convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle normative vigenti, senza indugio e almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea a cura della società.

<p>All'atto del deposito, esse dovranno essere corredate da:</p> <p>a) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;</p> <p>b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;</p> <p>c) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime. Detta certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; - dalla eventuale seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di presidente del collegio sindacale, qualora lo prescriva la normativa vigente, e l'altro membro supplente. <p>La presidenza del collegio sindacale, ove non riservata per legge ai sindaci espressi dalla minoranza, verrà attribuita con delibera assembleare ad uno dei sindaci effettivi.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti</p>	<p>All'atto del deposito, esse dovranno essere corredate da:</p> <p>a) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, sulle competenze acquisite e sulle esperienze maturate dagli stessi, con evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;</p> <p>b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;</p> <p>c) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ed attestanti la titolarità - al momento del deposito della lista presso la società - del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime. Detta certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; - dalla eventuale seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di presidente del collegio sindacale, qualora lo prescriva la normativa vigente, e l'altro membro supplente. <p>La presidenza del collegio sindacale, ove non riservata per legge ai sindaci espressi dalla minoranza, verrà attribuita con delibera assembleare ad uno dei sindaci effettivi.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti</p>
---	---

normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2401 c.c., sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.

All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci, per l'intera durata della carica.

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio di amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al collegio sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle adunanze del consiglio di amministrazione o delle riunioni del collegio sindacale previste dall'articolo 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'articolo 2421 del codice civile, con periodicità almeno trimestrale.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 25)

(...invariato...)

Bilancio ed Utili

normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2401 c.c., sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge.

All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci, per l'intera durata della carica.

Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio di amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al collegio sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle adunanze del consiglio di amministrazione o delle riunioni del collegio sindacale previste dall'articolo 2404 del codice civile, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'articolo 2421 del codice civile, con periodicità almeno trimestrale.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Art. 25) **Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

(...invariato...)

Bilancio ed Utili

<p>Art. 26) (...invariato...)</p> <p>Art. 27) (...invariato...)</p> <p>Art. 28) (...invariato...)</p> <p>Art. 29) (...invariato...)</p> <p>Scioglimento Art. 30) (...invariato...)</p> <p>Varie Art. 31) (...invariato...)</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>Art. 27) Esercizio sociale (...invariato...)</p> <p>Art. 28) Bilancio di esercizio (...invariato...)</p> <p>Art. 29) Destinazione degli utili (...invariato...)</p> <p>Art. 30) Prescrizione dei dividendi (...invariato...)</p> <p>Scioglimento Art. 32) Scioglimento (...invariato...)</p> <p>Varie Art. 33) Rinvio (...invariato...)</p> <p>Revisione legale Art. 26) Revisione legale La revisione legale della società è esercitata da una società di revisione nominata dall'assemblea ordinaria, in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti.</p> <p>Operazioni con parti correlate Art. 31) Operazioni con parti correlate La società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle normative vigenti nonché alle proprie disposizioni statutarie ed alle procedure adottate in materia dalla società. Le procedure interne adottate dalla società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle normative vigenti.</p>
--	---

- conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato in via tra loro disgiunta ogni più ampio potere affinché, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente delibera, procedano al deposito dello statuto nel Registro delle Imprese, nonché apportino, ove

opportuno o necessario, aggiunte, modifiche o soppressioni formali per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

**2. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO
ALLA RICORRENZA O MENO DEL DIRITTO DI RECESSO**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche proposte non ricadono in alcuna delle fattispecie di cui all'articolo 2437 del codice civile.

Si reputa, pertanto, escluso il diritto di recesso.

Verona, 11 Marzo 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Giuseppe Dal Cortivo